

Le riforme sul funzionamento dell'Unione Europea dal "Progetto Spinelli" del 1984 al Trattato di Lisbona: dall'utopia alla realtà^{*}

Roberto Mastroianni

In occasione della presentazione al Parlamento europeo del "Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea", il 14 febbraio 1984, Altiero Spinelli dichiarava di sentirsi "giunto alla fine di un capitolo e all'inizio di un nuovo capitolo che probabilmente sarà portato a termine da altri". Anche in questo è stato lungimirante: sarà infatti necessario l'intero arco di riforme istituzionali che ha scandito il processo di integrazione europea dall'Atto Unico Europeo (1986) al Trattato di Lisbona (2007) per recepire nei Trattati, peraltro parzialmente, le proposte di riforma istituzionale già avanzate con quel Progetto dalla Commissione per gli affari istituzionali del PE.

Il Progetto di Trattato fu allora accantonato, accusato da molti di essere "utopico". Tuttavia, a distanza di quasi trent'anni da quel giorno, riveste oggi un interesse non solo storico svolgere un'analisi in merito ai frutti di quel Progetto: quelli già maturi, grazie alle revisioni sinora conosciute dai trattati ed ispirate dal quel testo, e quelli ancora acerbi ma che sono lì a dimostrare quanto cammino possa essere ancora percorso.

Di certo, gli argomenti (e le soluzioni) da approfondire sarebbero numerosi: in questa sede mi limiterò a far riferimento ad alcuni spunti che più di altri mi sembrano rappresentare il pensiero di Altiero Spinelli.

Partendo dalla disposizione sui **diritti fondamentali** (art. 4 del Progetto Spinelli), è interessante notare come essa contenga *in nuce* tutti i successivi sviluppi, in questa materia, nell'ordinamento dell'Unione.

In primo luogo, se confrontato al generico riferimento al rispetto dei diritti fondamentali contenuto nel testo vigente dell'art. 6 TUE, il progetto Spinelli

^{*} Testo della relazione presentata al convegno "Da Alcide De Gasperi ad Altiero Spinelli – Dalla Comunità economica all'Unione europea", tenutosi presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, il 28 gennaio 2013.

entrava in maniera più netta nel merito dei contenuti e della portata dei diritti suscettibili di tutela. Il comma 1 dell'articolo 4, infatti, si apre con un riferimento esplicito alla tutela della dignità dell'individuo, non ripreso nelle successive disposizioni dei trattati in materia di diritti fondamentali, ma oggi centrale nella Carta di Nizza, che dedica il suo primo articolo all'inviolabilità della dignità umana. Analogamente, il comma 2 dell'articolo 4 esige che l'Unione si impegni "a mantenere e a rispettare (...) i diritti economici, sociali e culturali che risultano dalle Costituzioni degli Stati membri, nonché dalla Carta sociale europea". Anche in questo caso il Progetto prende chiaramente posizione in merito alla natura dei diritti che devono essere garantiti (economici, sociali e culturali) accanto a quelli civili e politici, e sui riferimenti normativi a disposizione dell'ordinamento giuridico integrato.

E' interessante notare, in secondo luogo, come lo stesso articolo 4, dopo aver menzionato queste fonti per così dire "esterne", compresa la CEDU, invitava l'Unione a dotarsi di una propria fonte "interna": ciò accadrà soltanto molti anni dopo, con la proclamazione solenne della Carta dei diritti fondamentali in occasione della ratifica del Trattato di Nizza, documento che assumerà efficacia giuridicamente vincolante solo in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona¹.

Infine, un altro aspetto meritevole di attenzione è il quarto ed ultimo comma dell'art. 4, secondo il quale "in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi democratici o dei principi fondamentali, potranno essere adottate delle **sanzioni**, di cui all'art. 44 del presente trattato". Si anticipavano così i contenuti dell'attuale articolo 7 TUE, introdotto dal Trattato di Amsterdam, che consente al Consiglio, dopo aver constatato l'esistenza di una violazione grave dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro, di sospendere alcuni dei diritti, derivanti allo Stato membro in questione, dall'applicazione dei trattati. Peraltro, nell'articolo dedicato alle sanzioni il Progetto si spingeva molto più avanti: in primo luogo, quanto al merito, la violazione grave e persistente poteva concernere qualsiasi disposizione del Trattato, e non soltanto i principi democratici ed i diritti fondamentali; quanto alla procedura, la constatazione della violazione era affidata alla Corte di Giustizia, e non, come avviene (anzi, NON avviene) attualmente, al Consiglio (e dunque agli Stati), peraltro all'unanimità dei consensi. Due differenze rispetto al testo dell'art.

¹ Il comma 3 dell'art. 4 sollecitava l'Unione sia ad aderire, entro un termine di 5 anni, agli strumenti internazionali di tutela dei diritti, sia ad adottare "la propria dichiarazione dei diritti fondamentali" secondo la procedura di revisione di cui all'art. 84 e quindi con l'approvazione di entrambi i rami dell'autorità legislativa.

7 TUE che, se recepite, potrebbero attribuire a questa procedura un grado di effettività molto più elevato.

Innovativo, nella direzione di garantire una più intensa tutela dei diritti nonché l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, era anche il ruolo che il Trattato Spinelli affidava all'altro grande motore dell'integrazione europea, vale a dire la Corte di giustizia. Mi riferisco alla proposta, di cui all'art. 43 rubricato "Controllo giudiziario", di affidare alla Corte (tra gli altri) il compito di svolgere un ruolo di "cassazione" nei confronti delle pronunce dei giudici nazionali di ultima istanza che rifiutino di rivolgere alla Corte una domanda pregiudiziale o non rispettino una sentenza pregiudiziale già emessa dalla Corte stessa. Di questa funzione della Corte non vi è traccia nei trattati vigenti, ma non è in alcun modo in discussione la sua potenziale utilità.

Quanto all'assetto delle competenze, cui il Progetto Spinelli dedicava l'art. 12, esso presenta notevoli similitudini con l'attuale sistema di ripartizione dei poteri tra Stati membri e Unione europea. Innanzitutto, si rinviene una distinzione tra competenze esclusive (art. 12, comma 1) e competenze concorrenti (art. 12 comma 2), che viene per la prima volta introdotta a livello di diritto positivo solo con il recente Trattato di Lisbona. Quanto alle prime, il progetto conteneva una disposizione², simile all'attuale art. 2, comma 1, TFUE, secondo il quale nei settori di competenza esclusiva solo l'Unione può adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli Stati possono farlo solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione. Quanto alle seconde, il Progetto³ anticipa nuovamente il Trattato di Lisbona, sia dando per scontato che nel campo delle competenze concorrenti tanto l'Unione quanto gli Stati possono adottare atti giuridicamente vincolanti (art. 2, comma 2, TFUE), sia alludendo al c.d. principio della preemption, secondo il quale gli Stati membri possono esercitare la propria competenza solo nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha cessato di esercitarla (art. 2, comma, 2 TFUE).

² Ai sensi dell'art. 12, comma 1, "quando il Trattato attribuisce una competenza esclusiva all'Unione, soltanto le istituzioni dell'Unione sono competenti per agire; le autorità nazionali non possono intervenire se non per quanto previsto dalla legge dell'Unione".

³ Ai sensi dell'art. 12, comma 2, invece, "Quando il presente Trattato attribuisce una competenza concorrente all'Unione, l'azione degli Stati membri si esercita nei casi in cui l'Unione non è intervenuta''³.

Nello stesso comma 2 dell'art. 12, si trova anche un'embrionale formulazione del principio di sussidiarietà che contiene molti degli elementi che sono oggi presenti nel cosiddetto subsidiarity test, secondo il quale il "legislatore" europeo, nell'esercitare la propria discrezionalità e valutare se, in un settore di competenza concorrente, l'azione dell'Unione sia o meno opportuna, deve dimostrare il carattere transnazionale della proposta; il fatto che quest'ultima sia necessaria per raggiungere un obiettivo dell'Unione (c.d. necessity test); ed il vantaggio comparato, in termini di efficienza, che l'azione dell'Unione apporta rispetto all'azione dei singoli Stati membri (il c.d. comparative efficiency test).

Non sorprende che il contributo fondamentale del Progetto Spinelli resti quello sul potenziamento delle funzioni del Parlamento europeo. L'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento aveva sì dotato l'assemblea rappresentativa dei popoli europei di una legittimazione democratica diretta, ma non aveva in alcun modo risolto quella che è stata definita "l'anomalia di un Parlamento non legiferante"⁵, data l'irrisorietà dei poteri allora attribuiti dai trattati al Parlamento. La centralità che l'assemblea rappresentativa assume nell'impalcatura istituzionale dell'Unione immaginata dal deputato europeo è dovuta tanto a ragioni ideologiche che a ragioni di natura storico-politica. In primo luogo, il pensiero politico federalista, di cui Altiero Spinelli fu uno dei principali promotori, esaltava il sinolo "sovranità-guerra", imputando gli anni bui dei totalitarismi in Europa e lo scatenarsi della prima guerra mondiale alle degenerazioni della sovranità statale⁶. La negazione della sovranità statale è infatti saldamente presente nel disegno istituzionale di Spinelli, che esalta le istituzioni sovranazionali a scapito di quelle prettamente intergovernative. Questo avviene anche per ragioni di natura storicopolitica, relative all'impasse politico-decisionale che caratterizzava la Comunità negli anni settanta/ottanta e che si connotava di continui veti incrociati nel corso delle trattative diplomatiche in seno al Consiglio.7 Va dunque riconosciuto ad Altiero

⁴ "Quando il presente Trattato attribuisce una competenza concorrente all'Unione (...) l'Unione agisce esclusivamente per svolgere i compiti che in comune possono essere svolti più efficacemente che non dai singoli Stati membri separatamente, in particolare quelli la cui realizzazione richiede l'azione dell'Unione giacché le loro dimensioni o il loro effetti oltrepassano i confini nazionali".

⁵ G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, Napoli, Guida, 1999.

⁶ Come si legge nel manifesto di Ventotene, "la nazione non è più ora considerata come lo storico prodotto della convivenza degli uomini", in quanto "la sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato ad una volontà di dominio... (la quale) non potrebbe che acquietarsi che nell'egemonia dello stato più forte su tutti gli altri asserviti"A. Spinelli, E. Rossi, E. Colorni, U. Hirschmann, "Per un'Europa libera e unita", Ventotene, agosto 1941, parte I ("La crisi della civiltà moderna").

⁷ Come è stato osservato, "il realistico riferimento alla situazione di quegli anni non diminuiva l'idea del deputato italiano che l'approdo all'UE doveva rappresentare l'esito di un processo che si svolgesse dal già sperimentato modulo intergovernativo ad una inedita statualità sovranazionale: il che significava sottrarre il più possibile, e sulla base dello sviluppo dei principi

Spinelli di aver non solo rafforzato i poteri del Parlamento all'interno delle dinamiche infra-istituzionali, e dunque nei rapporti con la Commissione ed il Consiglio, ma di aver investito il Parlamento, in quanto rappresentante dei cittadini europei, di un importante ruolo propositivo in materia di riforme istituzionali, come dimostra la risoluzione approvata dall'assemblea nel luglio del 1981, volta ad affidare alla Commissione per gli affari istituzionali la redazione di un progetto di revisione dei Trattati da sottoporre alla ratifica degli Stati membri.

Entrando nel merito del Progetto Spinelli, l'articolo 16 prevedeva una serie di funzioni per il Parlamento molto innovative per l'epoca in cui esso fu proposto e oggi putualmente presenti nei Trattati, funzioni che includevano: la partecipazione alla procedura legislativa, a quella di bilancio e alla stipulazione degli accordi internazionali; l'investitura della Commissione, con contestuale approvazione del programma politico; il potere di approvare a maggioranza qualificata una mozione di censura che avrebbe obbligato i membri della Commissione alle dimissioni collettive; il potere d'inchiesta e la possibilità di ricevere petizioni indirizzate dai cittadini europei.

Merita inoltre di essere enfatizzata l'idea di considerare Parlamento e Consiglio come co-legislatori, entrambi titolari in maniera congiunta della "autorità legislativa". Questa disposizione presenta notevoli somiglianze con l'attuale articolo 14 TUE secondo il quale "Il Parlamento esercita, *congiuntamente al Consiglio*, la funzione legislativa". In altri termini, è solo con il recente Trattato di Lisbona che Parlamento e Consiglio sono ufficialmente designati come "co-legislatori".

Il Progetto Spinelli introduce anche la co-decisione legislativa tra Parlamento e Consiglio, che attualmente, con le dovute differenze procedurali, assurge a rango di procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto (art. 294 TFUE) e che è stata inserita, diversi anni dopo la proposta di Spinelli, nel Trattato di Maastricht. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, il Progetto prevedeva che il Parlamento votasse per primo, lasciando al Consiglio la possibilità di pronunciarsi sul testo del Parlamento⁹. E' singolare notare che è solo con il Trattato di Lisbona che l'idea

comunitari, la capacità di governo delle istituzioni europee ai veti e ai limiti imposti dagli Stati membri". Così. N. Antonetti, *I progetti costituzionali europei: caratteri storici e istituzionali (1953-1994)*, in U. de Siervo (a cura di), *Costituzionalizzare l'Europa ieri e oggi*, Il Mulino, 2001, p. 56.

⁸ Come sancito dall'articolo 36, "Il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione della Commissione".

⁹ Infatti, ai sensi dell'art. 38 sulla "votazione della legge", tutti i progetti di legge sono presentati al Parlamento, che entro un termine di sei mesi approva il progetto, con o senza emendamenti (art. 38, comma 1), e che solo successivamente lo trasmette al Consiglio dell'Unione (art. 38, comma 2) che anche esso delibera entro un termine di sei mesi e che detiene

originaria di Spinelli di dare la prima parola al Parlamento viene recepita dalle riforme istituzionali. L'attuale art. 294 TFUE, consente al Parlamento di adottare la sua posizione in prima lettura prima di trasmetterla al Consiglio (art. 294 TFUE, comma 3). Nemmeno il Trattato di Lisbona, però, riesce a creare un raccordo diretto, e per certi versi esclusivo, tra Commissione, titolare dell'iniziativa legislativa, e Parlamento europeo, che nel disegno di Spinelli era l'unico a ricevere i "progetti di legge" (art. 38 comma 1)¹⁰.

Quanto alla iniziativa legislativa, di certo Spinelli era cosciente del fatto che nonostante l'elezione diretta il Parlamento rimaneva (e rimane) l'unica assemblea parlamentare esclusa da questo momento delicatissimo della procedura legislativa, tanto da suggerire di usare la mozione di censura come arma nei confronti della Commissione, qualora quest'ultima decidesse di non presentare proposte, ignorando dunque i desiderata del PE11.

In realtà, il monopolio pressocché totale di cui gode la Commissione era presente nel Progetto Spinelli, ma con dei contemperamenti di non poco momento.

Nei trattati vigenti, secondo quanto previsto dall'attuale art. 17, comma 2, TUE "un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente". Esiste tuttavia la possibilità per il Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 225 TFUE, di chiedere alla Commissione, a maggioranza dei membri che lo compongono, "di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati", e la possibilità per i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, di esercitare il diritto di iniziativa popolare (introdotta dal Trattato di Lisbona con l'art. 11, comma 4, TUE). Di entrambe queste procedure abbiamo di recente una ampia fioritura¹², ma rimane ancora incerto l'esito delle richieste ed in particolare la possibilità di contestare in giudizio il rifiuto della Commissione di dar seguito alle proposte.

l'ultima parola, in quanto, "qualora esso approvi il progetto a maggioranza assoluta senza emendarlo o lo respinga all'unanimità, la procedura legislativa è terminata" (art. 38, comma 3).

¹⁰ Sia ai sensi dell'ex art. 251 TCE, che dell'attuale art. 294 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare una proposta contestualmente al Parlamento ed al Consiglio. Anche l'idea di creare, in caso di mancato accordo, un apposito Comitato (chiamato Comitato di concertazione), composto di una delegazione del Consiglio e di una delegazione del Parlamento, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, è per certi versi l'antesignano dell'attuale Comitato di conciliazione (le cui procedure sono disposte dai commi 10-14 dell'art. 294 TFUE).

¹¹ A. Spinelli, *Di fronte alle elezioni europee*, in Il Mulino, n. 6, 1978.

¹² Quanto all'iniziativa sull'iniziativa del Parlamento europeo, v. di recente la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, e la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni. Quanto all'iniziativa dei cittadini, v. le numerose proposte presentate in base al reg. n. 21172011 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui la "Iniziativa europea per i pluralismo dei media", rinvenibile sulla pagina web http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing.

Una comparazione tra le attuali disposizioni e quelle del Progetto Spinelli rivela che quest'ultimo testo, pur attribuendo alla Commissione "l'iniziativa delle leggi", temperava per certi versi questo "monopolio". Mi riferisco all'art. 37, comma 2, del Progetto: premesso che "su richiesta motivata del Parlamento o del Consiglio, la Commissione presenta un progetto di legge conforme a tale richiesta", esso prevede che in caso di rifiuto della Commissione, il Parlamento od il Consiglio possono sostituirsi ad essa e presentare un progetto di legge conforme alla propria richiesta iniziale, sul quale la Commissione deve esprimere un proprio parere e può presentare emendamenti. Pur non essendo prevista, nell'attuale sistema, questa possibilità di alterare i rapporti tra la Commissione (in qualità di titolare dell'iniziativa), da un lato, e Parlamento e Consiglio (in qualità di co-legislatori), dall'altro, che nel Progetto permetteva a questi ultimi di dare comunque l'abbrivio alla procedura legislativa nonostante l'inerzia della Commissione, il Trattato di Lisbona sembra invitare la Commissione ad agire di concerto con i titolari dell' "iniziativa sull'iniziativa", introducendo l'obbligo di motivare l'eventuale intenzione di non dar seguito ad una proposta del Parlamento¹³. Di certo, molto in questa direzione può essere ancora fatto, sia in termini di interpretazione delle norme vigenti¹⁴, sia in termini di revisione delle medesime nella direzione auspicata da Spinelli.

Non vi è alcuna menzione, nel Progetto Spinelli, al ruolo dei **Parlamenti nazionali**, che invece il Trattato di Lisbona per certi versi sublima come nuovi protagonisti della vita istituzionale dell'Unione dedicando ad essi un apposito articolo (art. 12 TUE) e potenziando molte delle funzioni già previste nei Protocolli allegati ai Trattati¹⁵. Il "silenzio" del Progetto Spinelli sui Parlamenti nazionali non è solo dovuto alla necessità di dare nuova linfa al neo-eletto Parlamento europeo, ma anche alla considerazione, avanzata dallo stesso Spinelli, che i Parlamenti nazionali potessero essere mero appannaggio delle delegazioni nazionali, e che dunque avrebbero potenziato il primo dei due membri della dicotomia intergovernativo / sovranazionale. Come il deputato spiega nel discorso pronunciato al Parlamento europeo nella seduta plenaria del 14 febbraio 1984¹⁶,

-

¹³ Art. 225 TFUE, comma 3.

¹⁴ Sia consentito il rinvio a R. Mastroianni, L'iniziativa legislativa nel processo legislativo comunitario tra deficit democratico ed equilibrio interistituzionale, in S. Gambino (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002, p. 433 ss.

¹⁵ Si tratta dei protocolli sul ruolo dei parlamenti nazionali e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità .

¹⁶ Il discorso è disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/italia/attualita/archivio/aff_istituzionali/1107dce9def_it.htm

"questo Parlamento eletto deve avere la consapevolezza chiara, precisa e fiera di essere la sola istanza europea in cui sono legittimamente rappresentati i cittadini d'Europa in quanto tali (...) E', conseguentemente, la sola istanza europea capace di elaborare un progetto costituzionale senza perdere di vista la prospettiva europea e con la partecipazione delle forze politiche di tutti i paesi membri¹⁷. Si deve ad un altro Presidente della Commissione Affari Costituzionali dello stesso Parlamento europeo, Giorgio Napolitano, in un mutato contesto storico-politico, l'intuizione che la "parlamentarizzazione" dell'Unione "deve percorrere una via originale, facendo leva su due pilastri, quello del Parlamento europeo e quello dei Parlamenti nazionali"18. Da qui l'invito al Parlamento europeo ad avere "piena consapevolezza" della complementarietà delle due assemblee legislative, ed a "guardarsi dal coltivare uno schema semplicistico che lo veda, sempre di più, titolare esclusivo del ruolo di rappresentante dei cittadini e di garante della democrazia nel rapporto con le altre istituzioni" invito che ha dato un impulso alla progressiva istituzionalizzazione della cooperazione inter-parlamentare così come oggi la conosciamo, e soprattutto all'elemento di novità del Trattato di Lisbona che include per la prima volta, attraverso le specifiche modalità previste dall'art. 48 TUE, tanto i Parlamenti nazionali quanto il Parlamento europeo nelle procedure di revisione dei Trattati²⁰.

"L'Europa non cade dal cielo", amava ripetere Spinelli: è il frutto di un lavoro duro, spesso non compreso o non pienamente compreso se non a distanza di tempo. Storicamente nei momenti di crisi emerge più forte la spinta innovativa, essendo palese che la crisi non si supera marciando "in ordine sparso". Non sorprende allora, per tornare all'attualità, la dichiarazione congiunta dei leaders di Germania e Francia, pronunciata al momento della celebrazione del cinquantenario del Trattato di Pace dell'Eliseo (22 gennaio 2013), nel senso di incoraggiare i giovani ad essere "utopici" ed a sognare un'Europa federale.

¹⁷ Continuava Spinelli: "D'altra parte, i governi e i parlamenti nazionali sono evidentemente consapevoli della necessità di fare avanzare la costruzione europea, e dunque dire sì o no a un progetto europeo. Ma, se si mettono intorno ad un tavolo come ministri nazionali o delegazioni parlamentari nazionali per redigere un testo, essi possono solo provocare i riflessi nazionali di ogni ministro o di ogni delegazione parlamentare e riaprire automaticamente la discussione sulle rivendicazioni nazionali necessariamente divergenti".

¹⁸ Punto 7 della Motivazione della relazione sui rapporti tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali, approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 7 febbraio 2000, in G. Napolitano, L'Europa politica. Il difficile approdo di un lungo percorso, Donzelli, 2003, p. 87.

²⁰ Soluzione anch'essa fortemente caldeggiata dall'attuale Presidente della Repubblica: cfr. i punti 29-31 della relazione Napolitano.

Vedremo nel futuro prossimo quanto questa presa di posizione sia da prendere sul serio e quanti saranno pronti a rispondere a questo invito.